

Ricorso proposto il 17 gennaio 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-6/13)**

(2013/C 108/91)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal e D. Abreu Caldas, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di applicare il coefficiente correttore per la città di Varese, in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, alla retribuzione del ricorrente del mese di aprile 2012 e dei mesi successivi.

Conclusioni del ricorrente

- dichiarare illegittimi l'articolo 1 dell'allegato XI dello Statuto e il manuale metodologico contemplato nell'allegato I del regolamento n. 1445/2007 dell'11 dicembre 2007;
- dichiarare illegittimo l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che stabilisce il coefficiente correttore per il calcolo della retribuzione degli agenti assegnati a Varese a 92,3;
- annullare le decisioni che fissano le buste paga del ricorrente in base al coefficiente correttore per la città di Varese contemplato nel regolamento (UE) n. 1239/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, applicabile a decorrere dal 1 luglio 2010;
- annullare la decisione dell'AIPN del 5 ottobre 2012, che respinge il reclamo presentato dal ricorrente con riferimento al coefficiente correttore applicato a Varese;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 28 gennaio 2013 — ZZ/Parlamento**(Causa F-8/13)**

(2013/C 108/92)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: L. Levi e A. Tymen, avvocati)*Convenuto:* Parlamento europeo**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di non confermare il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e di trasferirlo presso la Direzione generale delle politiche interne.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione del 23 marzo 2012 di non confermare il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e di trasferirlo con il suo impiego presso la Direzione generale delle politiche interne;
- se del caso, annullare la decisione del Presidente dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, del 15 ottobre 2012, recante rigetto del reclamo del ricorrente del 22 giugno 2012;
- ordinare il risarcimento del danno patrimoniale e morale subito dal ricorrente derivante da tali decisioni;
- condannare il Parlamento alle spese.

Ricorso proposto il 3 febbraio 2013 — ZZ/Commissione**(Causa F-10/13)**

(2013/C 108/93)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* ZZ (rappresentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis e D. Abreu Caldas, avvocati)*Convenuta:* Commissione**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione di rigetto di una domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto per gli errori commessi nella determinazione dei suoi diritti in occasione della sua presa di servizio e per il ritardo nella correzione di tali errori.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di rigetto del 28 marzo 2012 adottata dall'AIPN in merito alla domanda di risarcimento proposta dalla ricorrente il 13 gennaio 2012;
- condannare la Commissione a risarcire la ricorrente per un importo di EUR 172 236,42;